

REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 626/85 relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8 e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/88 ⁽⁴⁾, designa gli organismi ammassatori presso i quali devono essere presentate le offerte di acquisto dei prodotti posti in vendita ad un prezzo fissato nell'ambito di una procedura di gara; che per consentire all'organismo ammassatore spagnolo, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, di acquistare, nel corso degli ultimi due mesi della campagna, uve sultanine, uve secche di Corinto o fichi secchi, è opportuno completare l'elenco degli organismi ammassatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 è aggiunto il seguente trattino:

«— nel caso di prodotti detenuti da un organismo ammassatore spagnolo, all'organismo ammassatore interessato presso la sede sociale del SENPA, c/ Beneficiencia 8, 28004-Madrid».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 75.